

DECRETO PRESIDENZIALE 17 marzo 1987. Istituzione del "Parco dell'Etna"

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

Visto il DA. n. 11/85 del 30 marzo 1985;

Vista la proposta di istituzione del Parco dell'Etna presentata dal commissario *ad acta*, assunta agli atti dell'Assessorato regionale del territorio ed dell'ambiente con protocollo n. 29592 del 7 ottobre 1985;

Premesso:

- che con nota n. 199 del 25 settembre 1985 il commissario *ad acta* per la istituzione del Parco dell'Etna ha inviato la proposta di istituzione del Parco, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

- che la proposta di istituzione del Parco dell'Etna è stata inviata ai comuni interessati per essere resa di pubblica ragione mediante pubblicazione, ai sensi dell'art. 28 della citata legge;

- che i comuni interessati hanno regolarmente pubblicato la suddetta proposta;

- che avverso la proposta di istituzione del Parco dell'Etna sono state presentate le seguenti osservazioni:

- 1) ditta Luca Vincenzo;
- 2) gruppo consiliare M.S.I. di Adrano;
- 3) ditta Favazza Antonina;
- 4) ditta Sciacca Alfio;
- 5) ditta La Manna Antonina e La Manna Agatino;
- 6) deliberazione giunta municipale di Adrano n. 1346 del 20 dicembre 1985;
- 7) ditta Luigi Perni;
- 8) confederazione nazionale coltivatori diretti - federazione provinciale Catania - verbale assemblea di Pedara;
- 9) comune di Belpasso, delibera della giunta municipale n. 471 del 17 dicembre 1985;
- 10) associazione "S. Leo ";
- 11) comune di Ragalna, foglio sindacale n. 267 del 27 gennaio 1986;
- 12) comune di Maletto, nota sindacale n. 8046 del 19 dicembre 1985;
- 13) avvocato Calì Antonino;
- 14) associazione coltivatori agricoli di Maletto;
- 15) sezione partito socialista italiano di Maletto;
- 16) ditta Granata Rosario;
- 17) Mangano Rosario;
- 18) Fichera Isidora, Fichera Maria e Fichera Angelina;
- 19) Sardella Gaetano;
- 20) Paternò Giuseppe;
- 21) Fichera Isidora;
- 22) comune di Milo - delibera del consiglio comunale n. 45 del 14 dicembre 1985;
- 23) ditta Cincotta Carlo;
- 24) confederazione nazionale coltivatori diretti - federazione provinciale di Catania - sezione di Pedara;
- 23) n. 17 cittadini di Pedara elettivamente domiciliati presso lo studio del prof. avv. Giovanni Vaccaro, piazza Trento n. 9, Catania;
- 26) A.N.U.U. "Luigi Gasparotto" - associazione dei migratoristi italiani;
- 27) S.A.R.C. "Francesco Mancini";
- 28) comune di Pedara - delibera del consiglio comunale n. 116 del 19 dicembre 1985;
- 29) Paternò Giuseppe;
- 30) Licciardello Ignazio;
- 31) associazione turistica pro S. Alfio;
- 32) cittadini sant'alfiesi, proprietari, coltivatori diretti, operatori del settore turistico;
- 33) Patanè Rosario, Catalano Filippo, Catalano Santo, Catalano Giovanni;
- 34) comune di S. Alfio - delibera del consiglio comunale n. 40 del 19 dicembre 1985;
- 35) Torrisi Giuseppe;

- 36) Barbagallo Santo;
- 37) Torrisi Alfio;
- 38) Cavallaro Giuseppe;
- 39) Russo Giuseppe ed altri: elettivamente domiciliati presso lo studio del prof. avv. Giovanni Vaccaro, Catania;
- 40) Cutuli Santo;
- 41) Maccarrone Giuseppe;
- 42) Torrisi Rosa;
- 43) Associazione cacciatori - Zafferana Etnea;
- 44) comunità montana etnea;
- 45) comunità montana etnea;
- 46) Sciuto Nunzio;
- 47) comune di Zafferana Etnea - delibera del consiglio comunale n. 216 del 19 dicembre 1985;
- 48) comune di Piedimonte Etneo - delibera del consiglio comunale n. 14 del 15 gennaio 1985;
- 49) comune di Bronte - delibera del consiglio comunale n. 210 del 16 dicembre 1985;
- 50) consorzio bonifica "Alto Simeto Bronte";
- 51) ditta Sciacca Antonino;
- 52) ditta Barbagioanni Giuseppe;
- 53) Barbagallo Luigi ed altri;
- 54) geom. Minio Giuseppe;
- 55) federazione sport invernali - consiglio regionale siculo;
- 56) ditta Saitta Vincenzo e Muller Elisabeth;
- 57) ditta Currenti Giuseppe;
- 58) ditta Pappalardo Giuseppe e Russo Grazia;
- 59) ditta Pappalardo Luigi e Pappalardo Illuminata;
- 60) ditta Pappalardo Illuminata Nunziata;
- 61) ditta Pappalardo Giovanni;
- 62) sig. Pappalardo Antonino;
- 63) ditta Messina Ignazio;
- 64) ditta Meli Alfio e Spanò Concetta;
- 65) ditta Messina Biagio;
- 66) ditta Miria Vincenzo;
- 67) ditta Miria Nunziata;
- 68) sig. Spanò Serafina;
- 69) ditta Spanò Francesco;
- 70) sig. Sciaravello Vincenzo;
- 71) sig. Schilirò Salvatore;
- 72) sig. Schilirò Antonio;
- 73) ditta Schilirò Antonino;
- 74) sig. Schilirò Ignazio;
- 75) ditta Miria Federico;
- 76) sigg. Greco Nunziata e Russo Luigi;
- 77) sig. Grangi Carmela;
- 78) sig. Pappalardo Nunzio;
- 79) ditta Pappalardo Antonino;
- 80) ditta Russo Rosaria;
- 81) ditta Schirò Maria;
- 82) ditta Pappalardo Francesca, Luigi e Marianna;
- 83) ditta Lazzara Antonino;
- 84) sig. Landro Maria;
- 85) ditta Lupo Giuseppe;
- 86) ditta Luca Mario Aurelio e Cicerone Clara;
- 87) ditta Luca Antonino e Saitta Maria;
- 88) ditta Langhitano Maria;
- 89) ditta Lazzaro Carmelo;
- 90) ditta Lazzaro Nunzio;
- 91) ditta Gorgone Pasquale e Spitaleri Giuseppa;
- 92) ditta Lanza Rosa;
- 93) ditta Giglio Scolastica;

- 94) ditta Galvagno Vincenzo;
- 95) ditta Galvagno Vincenzo;
- 96) ditta Galvagno Antonino;
- 97) ditta Galvagno Vincenza;
- 98) ditta Galvagno Giuseppe;
- 99) ditta Galvagno Francesco;
- 100) ditta Favazza Nunziata;
- 101) ditta Fallico Vito e Giuseppe;
- 102) ditta Fallico Pasquale;
- 103) ditta D'Aquino Placido;
- 104) ditta Fallico Gaetano;
- 105) ditta Currenti Giuseppa;
- 106) ditta Caruso Venera;
- 107) ditta Caruso Biagio e Di Francesco Giuseppa;
- 108) ditta Camuto Giovanni e Aidala Antonietta;
- 109) ditta Castiglione Maria C.S.;
- 110) ditta Azzara Antonino e Lambo Maria;
- 111) ditta Fallico Emilia ed altri C.S.;
- 112) ditta Amato Antonino;
- 113) ditta Amato Nunzio;
- 114) ditta Amato Biagio;
- 115) ditta Biuso Cristoforo;
- 116) ditta Bonaccorso Antonino;
- 117) ditta Currenti Gaetano;
- 118) duplicato del n. 117;
- 119) ditta Cali Giuseppe;
- 120) ditta Castiglione Carmelo;
- 121) ditta Catania Salvatore;
- 122) ditta Castiglione Antonino;
- 123) ditta Catania Biagio Francesco;
- 124) ditta Catania Francesca;
- 125) ditta Catania Grazia;
- 126) ditta Dantonio Alfio;
- 127) ditta Di Fiore Pietro;
- 128) ditta Di Marco Signorino;
- 129) ditta Marcantonio Nunziato;
- 130) ditta Marullo Antonio;
- 131) ditta Marullo Gaetano e Greco Nunziata;
- 132) ditta Meli Antonina;
- 133) ditta Meli Antonio;
- 134) ditta Meli Biagio;
- 135) ditta Meli Francesco;
- 136) ditta Meli Illuminato;
- 137) ditta Meli Maria;
- 138) ditta Meli Nunziata;
- 139) ditta Meli Nunziato;
- 140) ditta Meli Salvatore;
- 141) ditta Caraci Francesco e Di Marco Nunziata;
- 142) ditta Greco Vincenzo e Gulino Concetta;
- 143) ditta Longhitano Vincenzo;
- 144) ditta Pace Santo e Giuseppa;
- 145) ditta Primavera Salvatore;
- 146) ditta Romano Francesco;
- 147) ditta Longhitano Nunzio;
- 148) ditta Benvenga Carmelo;
- 149) ditta Cordaro Francesco;
- 150) ditta Longhitano Nunzio;
- 151) ditta Liuzzo Alfio;

- 152) ditta Gardani Giuseppe;
- 153) comune di Biancavilla - delibera del consiglio comunale n. 123 del 18 dicembre 1985;
- 154) cittadini del comune di S. Maria Di Licodia;
- 155) comune di S. Maria Di Licodia - delibera del consiglio comunale n. 88 del 13 dicembre 1985;
- 156) ditta La Rosa e Magri;
- 157) ditta Asero;
- 158) ditta Palmeri Salvatore - ditta Beton;
- 159) SITAS;
- 160) ditta Platania Salvatore;
- 161) comune di Nicolosi - delibera del consiglio comunale n. 94 del 19 dicembre 1985;
- 162) Sagona Agata;
- 163) Comisi Giovanni;
- 164) Comisi Giovanni;
- 165) Comisi Giovanni;
- 166) Comisi Giovanni;
- 167) Palmeri Salvatore - ditta BETON;
- 168) Società italiana di Ecologia;
- 169) federazione italiana della caccia - sezione provinciale di Catania;
- 170) confederazione nazionale coltivatori diretti - federazione provinciale di Catania;
- 171) distretto minerario di Catania;
- 172) gruppo proprietari (Trecastagni);
- 173) Mannino Palmiro;
- 174) prof. Marcello Carapezza;
- 175) comune di Trecastagni - delibera del consiglio comunale n. 81 del 20 dicembre 1985;
- 176) comune di Randazzo - delibera del consiglio comunale n. 207 del 18 dicembre 1985;
- 177) ditta Mazza Vincenzo;
- 178) ditta D'Amico Nunzio ed altri;
- 179) Lipu e Lega Democratica;
- 180) centro ricreativo giovanile "S. Filippo Neri";
- 181) osservatorio astrofisico di Catania;
- 182) sig. Turrisi Carmelo;

- che, con nota n. 14/D.R. dell'1 marzo 1986 e n. 27/D.R. del 16 maggio 1986, il commissario ha formulato motivate deduzioni sulle osservazioni presentate;

Ritenuto che le procedure di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 sono state regolarmente eseguite in conformità al disposto degli stessi articoli;

Considerato che il Consiglio regionale della protezione del patrimonio naturale ha proceduto all'esame della proposta istitutiva del Parco nelle sedute del 17 ottobre 1986, 29 ottobre 1986 e che nelle sedute del 29 ottobre 1986, 31 ottobre 1986, 4 novembre 1986 e 18 novembre 1986 ha proceduto all'esame delle osservazioni sopra elencate e che nella seduta del 25 novembre 1986 ha esaminato le indicazioni espresse dalla Commissione legislativa "Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione" dell'Assemblea regionale siciliana;

Considerato che nella stessa seduta del 25 novembre 1986 a conclusione dei lavori relativi all'esame della proposta di istituzione del Parco dell'Etna, il Consiglio regionale della protezione del patrimonio naturale si è così espresso:

"Considerato che:

1) i criteri generali della proposta rispondono ad una corretta interpretazione della legge regionale 98/81 ed ai principi ispiratori della politica di conservazione della natura che postula creazione di aree protette, che realizzino sintesi tra vocazioni di sviluppo presenti nelle comunità locali ed esigenza di conservazione del Parco come area a regime speciale, costituente bene culturale ed ambientale nel suo insieme; area atta quindi a soddisfare bisogni culturali e spirituali dell'uomo moderno, offrendo occasioni di contatto con realtà naturali non dominate dalla presenza umana ed anche con paesaggi formati di seguito alle trasformazioni create dall'uomo attraverso tradizionali attività agro-silvo-pastorali;

2) la proposta ha operato coerentemente nella prospettiva di cui sopra ed ha applicato correttamente questi criteri al territorio etneo, movendo da una attenta analisi della realtà naturale e socio-economica dello stesso;

3) l'individuazione del territorio da destinare a Parco con la delimitazione delle varie zone è corrispondente alle indicazioni contenute nell'art. 8 della legge regionale 98/81 (riserva integrale, riserva generale, protezione e controllo) ed alle emergenze naturali e ambientali indicate e segnate nella proposta stessa;

4) per quanto concernere l'esercizio della caccia si ritiene opportuno, a modifica di quanto previsto nella proposta, consentire la prosecuzione dell'esercizio della caccia al solo coniglio selvatico, secondo il calendario venatorio regionale, nelle zone "D" e "C" pedemontane.

Per le zone "A" e "B" del Parco, invece, viene confermata la previsione del divieto assoluto dell'esercizio della caccia.

Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali, l'Ente Parco potrà predisporre piani di cattura o di abbattimento;

5) per le discariche di rifiuti solidi urbani, esistenti, viene riconfermata la previsione, di cui alla proposta, che ritiene le discariche stesse incompatibili con la destinazione a Parco naturale e quindi da ubicare fuori dal Parco: di tale indicazione dovrà tenere conto il Piano regionale, da elaborare ai sensi del D.P.R. n. 915.

Nelle more dell'attuazione di detto Piano, le discariche, attualmente esistenti nel territorio del Parco, dovranno essere utilizzate e condotte nel rispetto delle modalità e nei limiti temporali stabiliti dalla normativa regionale in materia.

Le aree attualmente destinate a discarica, ivi comprese quelle ricadenti in zona "B", potranno, una volta cessata l'utilizzazione, e nell'ambito del progetto di bonifica, essere destinate ad usi ricreativi mediante la creazione di aree di verde attrezzato, il cui progetto dovrà essere previamente approvato dagli organi del Parco, o, in attesa della costituzione dei medesimi, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale della protezione del patrimonio naturale;

6) per le osservazioni presentate e le controdeduzioni del commissario *ad acta*, esaminate da questo Consiglio, è stato espresso il seguente parere:

6.1. Non sono accolte le osservazioni nn. 2, 10 e 22 per quanto riguarda la proposta di inserire nuovi punti base, in considerazione del grado di antropizzazione e urbanizzazione dei siti proposti.

6.2. Le osservazioni nn. 5, 16, 22, 157, 158, 160, 167, 171, 176, 177, 178 per quanto riguarda le cave in zona "B", trovano esauriente risposta nell'analisi e nelle conclusioni raggiunte dall'apposita commissione nominata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nel 1984; conclusioni che vengono recepite nella proposta e contenenti l'indicazione di una eliminazione non immediata, ma graduale delle cave dalla zona "B" del Parco.

6.3. E' accolta l'osservazione n. 22, per ciò che riguarda l'eventuale ripristino degli alvei dei torrenti in zona "A", come già previsto per la zona "B" nella proposta.

Pertanto si propone di modificare la lettera b) del punto 2.2., parte terza della proposta, nel modo seguente:

Modificare il regime delle acque salvo che per le opere necessarie al ripristino degli alvei dei torrenti ricoperti dalla lava, al fine di salvaguardare i centri abitati da rischi alluvionali e vulcanici .

6.4. Le osservazioni nn. 10, 17, 22, 38, 43, 46, 47, 169, 173 e 175 concernenti la caccia sono da ritenere assorbite dalle considerazioni riportate *sub* punto 4 del presente voto.

6.5. Le osservazioni nn. 6, 13, 14, 15, 24, 26, 28, 53 e 174 concernenti la fissazione dei limiti del Parco in coincidenza con quote altitudinali, non sono accoglibili in quanto la distribuzione altitudinale delle formazioni vegetali e delle biocenosi caratterizzanti gli ecosistemi non sono legate esclusivamente alle quote, ma anche ad altri fattori spesso prevalenti, quali la natura del suolo, l'esposizione, le condizioni microclimatiche, ecc.

6.6. Sono accolte le osservazioni nn. 22, 28, 49 (valutazioni agricole), 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111 relative alla previsione della libertà di circolazione veicolare in zona "B" per esigenze di lavoro, con esclusione di qualsiasi autorizzazione preventiva.

Pertanto la previsione di cui all'ultimo comma, paragrafo 3.3, parte terza della proposta, va eliminata. Rimane invece confermata la previsione dell'autorizzazione sulle piste forestali.

6.7. Sono accolte le osservazioni nn. 25, 28, 32, 39, 44, 45, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 170 e 175 per la parte relativa all'impiego delle moderne tecnologie nelle attività agricole. E' opportuno consentire la libertà di gestione delle aziende, per ciò che riguarda l'uso dei fertilizzanti o pesticidi con l'esclusione di divieto o di autorizzazione preventiva; viceversa l'Ente Parco dovrà operare in positivo offrendo incentivi ed accordi per lo sviluppo di modalità di conduzione delle aziende agricole che riducano il più possibile il danno agli ambienti naturali circostanti. La previsione, quindi, di cui alla lettera "o" del punto 3.2., parte terza della proposta, va eliminata.

6.8. Sono accolte le osservazioni nn. 10, 12, 22 e 161, per la parte relativa alla riduzione del termine, per la concessione del nullaosta per interventi in zona "C", da 120 a 90 giorni. Pertanto si propone di sostituire al punto 4.1.4, parte terza della proposta, le parole "... , entro 120 giorni..." con le parole "... , entro 90 giorni...".

6.9. L'osservazione n. 10 per la parte relativa alle richieste di totale soppressione dell'esercizio del pascolo in zona "B" non è accolta in quanto contrastante con l'art. 8 della legge regionale 98/81 e non funzionale ad un corretto mantenimento degli ecosistemi. E' opportuno, invece, prevedere per la zona "B" una disciplina delle attività di pastorizia, analogamente a quanto previsto per la zona "A" nonché l'ammissione di libertà di svolgimento di attività zootecniche di altro genere, purché non condotte su scala industriale.

Pertanto si propone di inserire nella regolamentazione della zona "B", poiché non prevista in maniera esplicita, la disposizione contenuta nella proposta, concernente la pastorizia in zona "A"; inoltre si propone di inserire nel punto 3.1. lettera a), parte terza della proposta, una norma relativa alla libertà di svolgimento di attività zootecniche, purché non condotte su scala industriale.

6.10. Sono accolte le osservazioni nn. 1, 3, 4, 8, 24, 32, 33, 45, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112, relative all'esercizio delle attività agricole in zona "B".

Quanto richiesto risulta già previsto nella proposta ma si ritiene opportuno integrare le disposizioni regolamentari con la previsione della libertà di gestione delle aziende come detto *sub* punto 6.7., nonché la previsione di libertà di circolazione veicolare come detto *sub* punto 6.6. del presente voto.

E' inoltre opportuna la previsione di contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare per il rispetto delle prescrizioni di tutela del paesaggio.

La norma proposta da inserire è la seguente:

"Limitazioni o divieti conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio, saranno associati a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare".

6.11. Sono accolte le osservazioni nn. 12, 14, 15, 175, per quanto attiene alla richiesta di elettrificazione rurale. Nuovi elettrodotti, con le modalità tecniche di cui alla proposta, possono realizzarsi, in zona "B", se ed in quanto necessari alla conduzione delle aziende agricole.

Si ritiene, altresì, opportuno che tale disciplina sia estesa anche alla realizzazione di condotte idriche. Pertanto è opportuno aggiungere al punto 3.1., parte terza della proposta, la seguente previsione:

"Realizzazione di elettrodotti rurali ed eventuali condotte idriche se ed in quanto necessarie alla conduzione delle aziende agricole purché cavi e condotte siano interrati".

6.12. Sono accolte le osservazioni nn. 11 e 22 per la parte relativa all'inserimento del Rifugio di Pineta Cubania e del Villaggio Valentino fra i punti base per l'escursionismo. Pertanto si propone di aggiungere nell'elenco dei 24 punti base, di cui alla proposta:

25) Rifugio Pineta Cubania (1.400 m. ca) Milo (da ristrutturare senza aumento di volumi);

26) zona case Milia/Villaggio Valentino (1.480 m. ca) Ragalna.

6.13. Sono accolte le seguenti osservazioni, relative a modificazioni di perimetrazione di zone:

- nn. 7, 51, 52 e 156 - relative a cave ricadenti a cavallo di zone classificate B e D e C e D per il trasferimento delle aree interessate da cave in zona "D";
- n. 11 - per la parte concernente l'ampliamento a sud, in territorio di Ragalna, della zona "C" altomontana - Nicolosi Nord;
- n. 18 - per l'ampliamento della zona "C" pedemontana contrassegnata con lettera "e", includendo parte dell'attigua area ricadente in zona "D" - comune di Milo;

- n. 19 - per l'inserimento del villaggio Angelo Musco nella zona "C", contrassegnata da lettera "e" - comune di Milo;
- nn. 20 e 29 - per l'inserimento in zona "B" di parte della zona "A" nei pressi di Monte Rinatu;
- n. 22 - confermando la destinazione del Bosco Nicolosi in zona "B", anche se atipica, si propone una nuova zona "C" a nord con Bosco Nicolosi contrassegnandola con lettera "d" ed eliminando la zona "C" pedemontana, contrassegnata con lettera "d" prevista nella proposta. Fra la zona "B" atipica (Bosco Nicolosi) e la restante zona "B" è creata una zona "D" in continuità con le altre zone "D" attigue;
- n. 28 - per il restringimento della zona "D", ricadente nell'area di Monte Serradifalco - comune di Pedara;
- n. 40 - per il restringimento della zona "D", nel comune di Zafferana Etnea, facendo coincidere il confine di zona con l'attuale via Sparavita, lasciando inserita in zona "D" villa Manganelli;
- n. 49 - per l'inserimento delle aree umide, ricadenti nella contrada Difesa Lago, nella zona "C" pedemontana, contrassegnata con lettera "p";
- n. 155 - per l'ampliamento della zona "D" in contrada Iazzo Vecchio nel comune di S. Maria di Licodia;
- n. 173 - per la trasposizione in zona "A", di parte dell'area in zona "B" della proposta, in territorio di Randazzo, al fine di conservazione della colata lavica del 1983;
- n. 176 - per l'esclusione della frazione Murazzo Rotto e del nucleo "Case di lava", comune di Randazzo, dalla perimetrazione del Parco;
- n. 175 - per l'ampliamento della zona "C" pedemontana contrassegnata con lettera "b" verso contrada Cicirello, comune di Trecastagni.

Le modifiche di cui al presente punto 6.13. sono individuate nella cartografia allegata al presente voto.

6.14. Sono accolte parzialmente le osservazioni nn. 22 e 34, proponendo quale area a servizio del punto base n. 15 (Rifugio Citelli) di cui alla proposta, quella di proprietà del CAI.

In detta area possono essere realizzati impianti turistico-ricettivi, oltre le strutture previste per i punti base, con l'assoluto rispetto per i popolamenti di betulle dell'Etna.

E' opportuno, pertanto, inserire tale previsione nel paragrafo 4.1.7, parte terza della proposta.

6.15. E' accolta l'osservazione n. 13.

Si propone pertanto di inserire nell'elencazione dei divieti delle zone "B" e "C" la seguente norma:

"E' vietato portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione della autorità di P.S..

Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessario attraversamento del territorio del Parco, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere portate scariche e chiuse in apposite custodie.

E' fatta salva la disposizione di deroga al divieto di cui al punto c) paragrafo 4.2., parte terza della proposta".

6.16. Sono accolte le osservazioni nn. 11, 174 e 181 e pertanto si propone di aggiungere nella parte terza della proposta un paragrafo 6.3.:

"Negli osservatori esistenti (Osservatorio astrofisico di Serra La Nave e Osservatorio vulcanologico di Pizzi Dineri) è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo o modifiche che si rendano indispensabili per le finalità della ricerca scientifica (installazione di nuove apparecchiature, unità di sorveglianza remote con collegamenti fissi o mobili, etc.)".

6.17. L'osservazione n. 22, per la parte concernente le attività agricole, si ritiene assorbita dalle considerazioni espresse *sub* punti 6.6. e 6.7. del presente voto.

6.18. Le osservazioni nn. 12, 13, 15, 38, 49, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 sono accoglibili nella misura in cui richiedono il riconoscimento di una piena libertà di gestione per le aziende agricole operanti in zona "B", per le considerazioni ai punti 6.6. e 6.7. del presente voto. Non sono accoglibili per il mutamento di destinazione da zona "B" a zona "D", in quanto i terreni agricoli compresi in dette aree si inseriscono in un più ampio contesto paesaggistico e ambientale, comprendente tratti boscati e zone in condizioni di naturalità e rispondente ai requisiti previsti dall'art. 8 legge regionale 98/81, per le zone "B" dei parchi.

E' d'altronde necessario garantire la continuità territoriale della zona "B" del Parco per consentire una corretta pianificazione.

6.19. Non è accolta l'osservazione n. 22 relativa alla richiesta di permettere l'esercizio del moto alpinismo lungo le stradelle interpoderali nella zona "B".

6.20. Non è accolta l'osservazione n. 13 relativa alla richiesta di impianti di tiro a piattello nelle zone "A", "B" e "C".

6.21. E' accolta l'osservazione n. 34 limitatamente alla necessità di ripristinare l'ambiente originario delle "Grotte dei briganti", site a levante del Rifugio Citelli e di provvedere alla realizzazione di un sentiero per accedervi.

6.22. Non è accolta l'osservazione n. 47 relativa alla richiesta di effettuazione dei campeggi in zona "B".

6.23. E' accolta l'osservazione n. 50 relativa alla realizzazione di un campo da golf, nella zona "C" pedemontana, contrassegnata con lettera "p", che può rappresentare una occasione per valorizzare il versante nord-ovest dell'Etna.

6.24. E' accolta l'osservazione n. 174 per quanto riguarda:

- la sostituzione del termine "difesa antivulcanica" con il termine "mitigazione dei rischi vulcanici".

Pertanto si propone di eliminare gli ultimi due commi del paragrafo 3.2., parte terza della proposta, ed inserire tra le attività da consentire per la zona "A" la seguente:

"Effettuare interventi finalizzati alla prevenzione ed alla mitigazione dei rischi vulcanici. Gli interventi devono essere programmati in periodi di calma da parossismi vulcanici e realizzati in modo da minimizzare l'impatto ambientale, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Gli interventi, in casi di emergenza, dovranno riflettere una effettiva necessità di difesa della integrità di centri abitati e potranno essere effettuati dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, di intesa con l'Ente Parco".

La medesima norma va prevista anche per la zona "B".

- la proposta di aggiungere alla fine del punto 2.2., lettera l) della parte terza "o di sorveglianza vulcanica";

- la proposta di aggiungere al paragrafo 2.1., lettera f), parte terza della proposta, la seguente disposizione:

"Gli Enti pubblici che già svolgono attività di sorveglianza geochimica, geodetica e geofisica del Vulcano possono proseguire la loro attività senza limitazioni relative ai tempi, ai luoghi e alle modalità di rilevamento".

Analogha disposizione va prevista per la zona "B";

- la proposta di aggiungere alla fine del paragrafo 2.1. lettera g), parte terza della proposta: "e/o un minor rischio rispetto ai fenomeni eruttivi del Vulcano";

- la proposta di aggiungere al paragrafo 4.1.8. punto 1), parte terza della proposta:

"e dovranno essere ubicate nelle aree di cui si abbia comparativamente il minor rischio vulcanico";

- la proposta di aggiungere al titolo del paragrafo 6, parte terza della proposta:

"caserme e osservatori".

6.25. E' accolta l'osservazione n. 49 per la parte in cui propone l'adozione dello strumento del piano particolareggiato per tutti gli interventi in zona "C". Pertanto il punto 4.1.2., parte terza della proposta, va così modificato:

"Nelle more..., i comuni, nei cui territori ricadono le zone "C" (pedemontane), possono presentare, agli organi competenti del Parco, se costituiti, o all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, piani particolareggiati per l'intera area, nel rispetto..."; ed eliminato il successivo paragrafo 4.1.3..

6.26. E' accolta l'osservazione n. 49 relativamente alla sostituzione del comma di cui al punto 3.1. lettera a), parte terza della proposta, da "lo svolgimento" ad "etc." con il seguente:

"lo svolgimento delle attività agricole e il mutamento di coltura, salvo il rispetto di vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431".

6.27. E' accolta l'osservazione n. 49 relativamente all'opportunità di "prevedere spazi attrezzati" per la sosta (ricoveri, abbeveratoi, etc.) a servizio dell'escursionismo equestre. E' opportuno aggiungere, quindi, un punto 5) nel paragrafo 4.3., parte seconda della proposta.

6.28. E' parzialmente accolta l'osservazione n. 159.

Si propone di aggiungere, nella parte terza della proposta, paragrafo 2.1. lettera g), dopo "... un minore impatto ambientale" la seguente frase: "e/o un minore rischio rispetto ai fenomeni eruttivi del Vulcano".

Si propone inoltre una deroga alla subordinazione degli interventi previsti alle lettere g), h) ed i) del paragrafo 4.1.1., parte terza della proposta, alla esecutività del piano territoriale di coordinamento, limitatamente alle ipotesi in cui gli interventi siano connessi alla necessità di ricostruzione derivanti da eventi vulcanici.

In tale ipotesi, gli interventi potranno realizzarsi, previo parere degli organi dell'Ente Parco.

Ove non fossero costituiti detti organi, si potrà provvedere alle deroghe con le modalità già previste dall'art. 30 legge regionale n. 98/81, con decreti dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

6.29. L'osservazione n. 171 è accolta per la parte relativa alle attività estrattive di basalto.

Si propone quindi di aggiungere alle deroghe di cui al paragrafo 3.3., parte terza della proposta, la seguente disposizione:

"Al divieto di cui alle lettere c), d) e q) solo per le attività estrattive di basalto".

Analogha disposizione va prevista per la zona "C".

6.30. Non è accolta l'osservazione n. 2, relativa alla richiesta di modificare in zona "D" parte di territorio ricadente in zona "C", nel comune di Adrano.

6.31. Le osservazioni nn. 6, 13, 15, 31 e 49 relative alla richiesta di realizzare in zona "A" impianti di risalita e altri impianti ricettivi, appaiono inaccettabili in quanto le aree interessate sono tra le più integre dell'intero territorio etneo.

Gli interventi proposti sono, pertanto, in contrasto con le indicazioni dell'art. 8, 1° comma, n. 1, legge regionale n. 98/81, che impone la classificazione in zona "A" delle aree aventi tali caratteristiche.

Comunque la conservazione integrale di tale zona non è in contrasto con possibilità di fruizioni turistiche, che comprendano, oltre all'escursionismo estivo, anche lo sci escursionistico invernale a cui l'Ente Parco potrà provvedere con appositi servizi; le relative attrezzature potranno prioritariamente localizzarsi nell'area nord-ovest dell'Etna. A tali servizi intende, correttamente, riferirsi la proposta nell'indicazione di cui al paragrafo 8), parte quinta.

6.32. Le osservazioni nn. 35, 36, 37, 42, 153, 154, per quanto riguarda le attività agricole in zona "D", sono sostanzialmente accolte in quanto le attività che si svolgono in detta zona non vengono penalizzate ma incentivate.

Pertanto nessun danno deriverà ai contadini viticoltori e agli altri coltivatori dal mantenimento della zona "D" nei limiti della proposta di zonizzazione.

6.33. L'osservazione n. 12 relativa all'inserimento del Rifugio di Monte Scavo tra i punti base per l'escursionismo non può essere accolta; comunque può essere prevista la possibilità di ampliamento di tale rifugio, in comune di Maletto, in quanto costituente punto ottimale di sosta e pernottamento per le attività sci-escursionistiche, che l'istituzione del Parco intende incrementare.

Analogha soluzione può essere prevista per la casermetta già esistente a Monte Spagnolo.

6.34. Non è accolta l'osservazione n. 153 relativa alla richiesta di istituzione di una zona "C" altomontana, a ridosso della Pineta di Biancavilla, in quanto comprometterebbe la protezione dei valori naturalistici e paesaggistici che la legge regionale n. 98/81 intende tutelare.

6.35. E' accolta l'osservazione n. 171 relativa alla proposta di partecipazione dell'ing. capo del Distretto minerario alle sedute del Comitato tecnico-scientifico ogni qualvolta sono all'esame dello stesso progetti di cave, al fine di consentire il necessario raccordo tra le esigenze naturalistiche e quelle estrattive.

6.36. Sono accolte le osservazioni nn. 10 e 12 riguardanti l'attività antincendio in zona "A" limitatamente alle zone particolarmente esposte agli incendi (margini di strade, immediate prossimità di rifugi, etc.).

Pertanto si propone di sostituire, nella parte terza della proposta, paragrafo 2.1., il 2° comma del punto c) con il seguente:

"Interventi preventivi strutturali devono essere effettuati, nelle zone particolarmente esposte agli incendi (margini di strada, immediate prossimità di rifugi, etc.), in modo da arrecare il minimo disturbo al suolo ed alle cenosi animali".

6.37. Le osservazioni nn. 6, 44, 45 e 175 per la parte concernente la contestualità del Piano territoriale di coordinamento e del programma pluriennale, non sono accolte in quanto trattasi di materia regolata da legge e di competenza degli organi del Parco.

6.38. Non sono accolte le osservazioni nn. 9, 163, 164, 165 e 172 per carenza di motivazioni e genericità.

6.39. E' accolta l'osservazione n. 21 se la richiesta avanzata ricade nella fattispecie prevista dalla norma transitoria, paragrafo 9.1., parte terza della proposta.

6.40. L'osservazione n. 23 trova soluzione in sede di applicazione dell'art. 24 legge regionale n. 37/85.

6.41. Non è accolta l'osservazione n. 27 in quanto l'idea di Parco si differenzia in maniera notevole da quella di Azienda faunistica venatoria.

6.42. Non è accolta l'osservazione n. 30 in quanto il monastero di S. Nicola non ricade certamente nel "centro abitato" di Nicolosi.

6.43. E' accolta l'osservazione n. 41 in quanto la frutticoltura è considerata nella proposta non solo compatibile ma da incentivare.

6.44. E' accolta l'osservazione n. 45 in quanto le delimitazioni proposte sono coincidenti con quelle previste nella proposta.

6.45. L'osservazione n. 55, in considerazione che è integralmente inserita fra gli allegati della osservazione n. 49, è assorbita dalle considerazioni espresse in rapporto a quest'ultima osservazione.

6.46. L'osservazione n. 162 è assorbita dalla previsione della proposta, che nell'area in questione ipotizza una zona "C" altomontana.

6.47. Non è accolta l'osservazione n. 166 in quanto in contrasto con le previsioni per le zone "B" indicate nella legge regionale n. 98/81.

6.48. Non è accolta l'osservazione n. 179 in considerazione che:

a) la legge 431/85 infatti svolge efficacia su tutte le aree indicate nella stessa e su tutto il territorio regionale;

b) l'individuazione delle zone "C" altomontane è rispondente al riconoscimento effettuato dalla legge regionale n. 98/81;

c) perché la proposta di Parco in esame riguarda soltanto l'area etnea.

6.49. Non è accolta l'osservazione n. 11 per quanto concerne la realizzazione di nuove strutture turistico-sportive nell'area a nord del Rifugio S. Gualberto, in quanto l'area in questione possiede le caratteristiche di cui all'art. 8 punto 1 della legge regionale n. 98/81.

7) In riferimento alle valutazioni della Commissione legislativa "Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione" dell'Assemblea regionale siciliana, che oltre ad esprimere ampio apprezzamento sulla proposta e sul lavoro svolto dal commissario, ha evidenziato l'esigenza di adeguati interventi finalizzati alla valorizzazione del versante nord-occidentale, affidando agli organi competenti in sede di esame e di definizione della proposta stessa, la individuazione di attività da promuovere, ivi comprese quelle connesse allo svolgimento di sport invernali e nel rispetto dei valori naturalistici della zona, questo Consiglio, per aderire alla indicazione, propone lo spostamento del punto base per l'escursionismo n. 7 da quota 900 a quota 1.200 (così come segnato nella cartografia allegata) lasciando integre le Case Pappalardo e prevedendo in aree contigue ad esse strutture alternative per lo sci escursionistico e lo sci alpinistico. Al punto base sopradetto si potrà accedere consentendo la sistemazione, nel rispetto dei valori ambientali esistenti, della strada che da Fontana Murata porta alle Case Pappalardo (quota 1.200). Il punto base proposto potrà essere collegato con i Rifugi di Monte Scavo e Monte Spagnolo mediante mezzi dell'Ente Parco.

Tutto ciò premesso e considerato

questo Consiglio regionale è del parere che la proposta di istituzione del Parco dell'Etna sia meritevole di approvazione con le modifiche di cui ai precedenti considerata;

Considerato che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con nota n. 6006 del 17 febbraio 1987 ha trasmesso per gli adempimenti successivi, previsti dall'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, il parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale in relazione alla proposta istitutiva del Parco dell'Etna, alle osservazioni ed alle indicazioni della Commissione legislativa "Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione" dell'Assemblea regionale siciliana di cui al precedente considerato, specificando di condividerne integralmente i contenuti;

Vista la delibera di Giunta n. 94 del 4 marzo 1987;

Decreta:

Art. 1

E' istituito, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, il Parco naturale regionale denominato "Parco dell'Etna", sulla base della proposta istitutiva, citata in premessa, che modificata ed integrata secondo il parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, di cui in premessa, viene allegata, segnata di lettera A, al presente decreto costituendone parte integrante.

Art. 2

I confini territoriali del Parco dell'Etna sono quelli individuati nell'allegata cartografia in scala 1 : 25.000 che, segnata di lettera B, viene allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Il territorio del Parco, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è articolato in zone, così come individuate nell'allegato B, nelle quali si applicano le disposizioni contenute nella parte terza dell'allegato A.

Art. 4

Le osservazioni di comuni, enti, associazioni e privati, elencate in premessa, presentate in relazione alla proposta di istituzione del Parco dell'Etna, sono decise in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 25 novembre 1986, di cui in premessa.

Art. 5

Il presente decreto, unitamente alla parte terza dell'allegato A ed all'allegato B, sarà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 17 marzo 1987.

NICOLOSI
PLACENTI
Allegato A

PARTE TERZA:

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESERCITABILI IN CIASCUNA ZONA DEL TERRITORIO DELIMITATO IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

c) Indicazione e disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del Parco, in funzione degli obiettivi da perseguire.

1) Gli obiettivi, evidenziati nella parte relativa alla zonizzazione del Parco (v. lettera b della presente relazione), possono essere perseguiti di seguito ad una individuazione di discipline e di divieti, da osservarsi, in rapporto alle finalità precipue di ciascuna zona.

La necessità, tra l'altro, di una regolamentazione, cui far soggiacere le attività esercitabili in ciascuna zona, discende, dal disposto dell'art. 30, della legge regionale 98/81 che fa coincidere la cessazione delle norme di salvaguardia, in esso contenute, con il momento della costituzione del Parco, e cioè, come si evince dalla lettura dell'art. 30 e dell'art. 27, dall'emanazione del decreto di istituzione del Parco.

Una regolamentazione, quindi, che sostituisca le disposizioni contenute nell'art. 30 citato, non potendosi ipotizzare che ad un regime, tra l'altro molto rigido, di salvaguardia, succeda, in termini

cronologici, un regime di liberalizzazione del territorio del Parco, e proprio nel momento in cui esso viene individuato e zonizzato con la proposta.

L'inciso, quindi, "di massima" attribuito alla regolamentazione, nella prescrizione legislativa contenuta nella lettera c) dell'art. 26, non è da intendersi come nella accezione comune, ma piuttosto come alternativo a "puntuale", in considerazione che ad un tale genere di regolamentazione, per alcune attività, si può pervenire soltanto di seguito a sperimentazioni, verifiche, studi di organi tecnici qualificati.

Ed, infatti, la regolamentazione che si propone, per alcuni aspetti, rinvia la disciplina definitiva alle determinazioni del Comitato tecnico scientifico o di altri organi del Parco, pur consentendo, nel momento transitorio, l'esercizio di attività e l'esecuzione di opere. Ciò anche per dare una concreta offerta di "risorse", senza differimenti a tempi indeterminati per via della "ordinatorietà" dei termini previsti nella legge, agli "abitatori o fruitori" del Parco, da tempo "costretti" dalla rigidità delle norme dell'art. 30.

Il criterio, esposto nella premessa, dell'opportunità di una regolamentazione chiara e precisa, contestuale alla istituzione del Parco, oltre quindi che derivare dall'obbligo scaturente dall'art. 30 più volte citato, risponde, infatti, anche ad un criterio di strategia politico-culturale diretta all'acquisizione del consenso.

2) Zona A

2.1. Nella zona A è consentito:

a) esercitare la pastorizia.

- Essa è consentita per quelle specie e per quel carico che consentano il mantenimento di alcuni paesaggi ormai tradizionali per l'Etna e dei loro eco-sistemi.
- Il Comitato tecnico scientifico dovrà dare prescrizioni in funzione delle esigenze del momento e delle acquisizioni scientifiche.

b) esercitare le attività forestali.

- Esse avranno come obiettivo esclusivo il restauro, con modalità che garantiscono una evoluzione equilibrata delle biocenosi, degli aspetti originari dei boschi, laddove sia avvenuta compromissione per intervento antropico.
- In conseguenza non sono consentiti i tagli di utilizzazione e va limitato all'indispensabile il sistema di piste forestali di servizio, disattivando quelle che alterano più pesantemente la naturalità dei luoghi.

c) esercitare le attività antincendio.

- Esse devono consistere, in particolare modo, in azioni di prevenzione e sorveglianza.
- Interventi preventivi strutturali potranno essere effettuati, nelle zone particolarmente esposte agli incendi (margini di strada, immediate prossimità di rifugi, etc.) in modo da arrecare il minimo disturbo al suolo ed alle cenosi animali, e dovranno essere autorizzati dall'Ente Parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico.

d) praticare l'escursionismo, lo sci-alpinismo e lo sci-escursionismo.

- Le escursioni a piedi sono libere.
- Eventuali limiti o prescrizioni possono essere posti in "zone particolari" o per "eccessive frequenze".

A tal fine, sarà curata la riattivazione dei principali sentieri tradizionali, mantenendone inalterate tipologie e dimensioni.

- Nuovi Sentieri possono essere realizzati solo nei casi in cui il transito disordinato provochi effetti nocivi alle integrità ambientali.

I sentieri nuovi devono essere realizzati mediante semplici indicazioni dove il suolo lo consente e con un tracciato minimo ove l'incoerenza del substrato o la sua asperità lo richiedano.

- I rifugi esistenti (v. punto 6, parte terza) sono utilizzati come ricoveri di emergenza o come sedi di bivacco.

- Le escursioni a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con eventuale limitazione della frequenza in funzione dell'impatto ambientale.

- Lo sci-alpinismo e lo sci-escursionismo possono essere effettuati nella misura in cui non comportano alcuna alterazione ambientale e non richiedano realizzazione di nuove strutture.

e) raccogliere funghi.

- Tale attività può essere effettuata salvo limiti di zone e prescrizioni di modalità che saranno indicate, per ogni anno, dal Comitato tecnico scientifico.
- f) esercitare attività di ricerca scientifica.
 - Lo svolgimento delle attività di ricerca sarà autorizzato, di volta in volta, dall'Ente Parco, su parere del Comitato tecnico scientifico, in rapporto con le finalità di conservazione proprie della zona A.
 - Gli Enti pubblici che già svolgono attività di sorveglianza geochimica, geodetica e geofisica del vulcano potranno continuare l'esercizio di tale attività senza limiti relativi a tempi, a luoghi e modalità di rilevamento.
- g) accedere alla parte sommitale con mezzi autorizzati.
 - In considerazione degli interessi coinvolti, l'attività attuale potrà proseguire esclusivamente sui tracciati esistenti e, ove possibile, su tracciati che presentino un minore impatto ambientale e/o un minor rischio rispetto ai fenomeni eruttivi del vulcano.
- h) effettuare ripopolamenti faunistici ed introdurre specie scomparse.

L'Ente Parco elaborerà un piano per la gestione faunistica, sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.

La eventuale reintroduzione di specie, un tempo esistenti nel territorio e adesso scomparse, sarà preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi.

Studi analoghi saranno necessari per decidere in merito alla opportunità di effettuare ripopolamenti. Essi dovranno in ogni caso essere effettuati a partire da popolazioni autoctone per garantire il mantenimento del pool genico originario frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo.

Nell'intervenire sugli squilibri nelle catene trofiche si cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori.

La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle specie non nocive.

Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorale, l'Ente potrà predisporre piani di cattura o abbattimento.
- i) effettuare interventi finalizzati alla prevenzione ed alla mitigazione dei rischi vulcanici.
 - Gli interventi devono essere programmati in periodi di calma da parossismi vulcanici e realizzati in modo da minimizzare l'impatto ambientale, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
 - Gli interventi, in casi di emergenza, dovranno riflettere una effettiva necessità di difesa della integrità di centri abitati e potranno essere effettuati dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con l'Ente Parco.

2.2. Nella zona A è vietato:

- a) realizzare nuove costruzioni od operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa l'apertura di nuove strade o piste e la realizzazione di elettrodotti;
- b) modificare il regime delle acque, salvo che per le opere necessarie al ripristino degli alvei dei torrenti ricoperti dalla lava, al fine di salvaguardare i centri abitati da rischi alluvionali e vulcanici;
- c) prelevare terra, sabbia o altri materiali;
- d) raccogliere o manomettere rocce o minerali;
- e) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;
- f) esercitare la caccia o l'uccellazione;
- g) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi o uova;
- h) asportare o danneggiare piante o parti di esse;
- i) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi;
- l) introdurre veicoli motorizzati, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o di sorveglianza vulcanica;
- m) praticare il campeggio;
- n) accendere fuochi all'aperto;
- o) impiegare mezzi che alterino i cicli bio-geochimici;
- p) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora tipiche della zona.

3. Zona B

3.1. Nella zona B è consentito:

a) esercitare, proseguire, riattivare le attività agricole nelle aree già utilizzate a fini agricoli.

In tali aree è ammesso:

- lo svolgimento delle attività agricole ed il mutamento di coltura, salvo il rispetto di vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431.

Limitazioni o divieti conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio, saranno associati a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare;

- lo svolgimento di attività zootecniche, purché non condotte su scala industriale;

- la difesa delle piante e di loro prodotti con metodi correntemente utilizzati nelle conduzioni agricole;

- la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione (interventi ex lettere a, b, c e d, art. 20 legge regionale 78/71) di edifici rurali, mantenendone le caratteristiche tipologiche della zona (v. paragrafo 7);

- la realizzazione di strutture edilizie (magazzini, deposito attrezzi, cisterne, ecc.), necessarie per la conduzione del fondo, utilizzando tipologie del patrimonio edilizio rurale etneo (v. punto 7 della regolamentazione);

- la realizzazione di nuovi elettrodotti rurali ed eventuali condotte idriche, se ed in quanto necessarie alla conduzione delle aziende agricole, purché cavi e condotte siano interrati;

- l'accesso motorizzato ai fondi per le attività produttive, con la possibilità di realizzare stradelle di accesso, nel caso che il fondo ne sia totalmente sprovvisto;

- l'accensione di fuochi controllati per operazioni connesse alle attività agricole;

- la destinazione di immobili esistenti, che abbiano idonea consistenza, ad attività agroturistiche, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Al Piano del Parco è demandato:

1) la razionalizzazione, previa puntuale ricognizione, della rete di stradelle di accesso ai fondi e la determinazione delle tipologie delle nuove da realizzare.

E' auspicabile l'assunzione, da parte dell'Ente Parco, della proprietà e della relativa manutenzione dell'intera rete interpoderale;

2) la fissazione delle tipologie relative a nuove costruzioni necessarie per lo svolgimento delle attività agricole;

3) la stesura di un programma di sviluppo colturale di massima, entro cui sarà consentita la libera iniziativa privata e le modalità degli interventi di sostegno per la realizzazione del programma cennato;

b) esercitare attività silvo-colturali e forestali.

- E' consentita la gestione tradizionale dei castaneti e di altri cedui, garantendo il mantenimento della produttività dei boschi, della loro funzione paesaggistica e del loro ruolo ecologico generale.

- La conversione dei cedui in boschi d'alto fusto deve essere realizzata garantendo una estensione graduale delle biocenosi, in conformità delle norme tecniche che il Comitato tecnico scientifico prescriverà al riguardo.

- L'accensione dei fuochi necessari per le pratiche forestali deve essere effettuato in modo da arrecare il minimo disturbo al suolo ed alle cenosi animali.

- L'accesso motorizzato ai boschi è ammesso, a fini produttivi, anche su stradelle e piste.

- Le opere di riforestazione sono ammesse secondo le direttive del Comitato tecnico scientifico nelle aree devastate da incendi, in quelle in cui vi è compromissione dell'equilibrio idrogeologico e, se opportuno, nelle aree prive di colture per abbandono, con l'obiettivo di favorire la ricostituzione dei boschi naturali.

- Interventi di forestazione non sono consentiti nelle aree tradizionalmente utilizzate a pascolo, tranne che per motivi eccezionali di difesa del suolo o per motivi strettamente inerenti alle finalità del Parco.

- Non sono consentiti interventi di forestazione sui coneti vulcanici, sui quali non è ammesso realizzare piste nè eseguire sistemazioni con graticciati e terrazzamenti.

- Limitazioni o divieti di taglio temporanei o permanenti disposti dall'Ente Parco, saranno associati ad indennizzi corrispondenti ai mancati redditi.

c) esercitare attività antincendio.

Il personale dell'Ente Parco ed il Corpo forestale della Regione siciliana sono autorizzati ad effettuare, anche in terreni privati, gli interventi di prevenzione antincendio, di cui alla legge regionale 52/84, art. 11, comma 2°.

Gli interventi dovranno essere autorizzati dall'Ente Parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico, il quale darà indicazioni perché gli stessi non compromettano, in ciascuna delle loro componenti, la naturale integrità dei boschi e non comportino gravi alterazioni del paesaggio.

d) raccogliere funghi ed altri prodotti vegetali a scopo alimentare.

Tale attività è consentita, salvo divieti e limiti concernenti quantità, luoghi, specie e modalità che saranno indicati dal Comitato tecnico scientifico.

e) esercitare l'escursionismo, lo sci-alpinismo, lo sci-escursionismo.

Per favorire tali attività, per cui valgono le disposizioni regolamentari previste per identiche attività in zona A, è ammesso:

- il restauro e, se necessaria, la ristrutturazione dei rifugi attualmente esistenti e la utilizzazione di alcuni di essi come punti di sosta per itinerari a cavallo.

- Nel periodo invernale, la organizzazione di un servizio motorizzato di trasporto degli sciatori dal limite delle nevi (in ogni caso, al di sotto della zona A) ad un punto base per l'escursionismo, od accessorio.

f) esercitare attività di ricerca scientifica.

- Per tali attività valgono le disposizioni regolamentari della zona A.

- Per favorire la promozione delle suddette attività è consentita la ristrutturazione di manufatti esistenti, purché non in contrasto con le finalità proprie della zona B.

g) esercitare attività sportive.

Sono escluse quelle attività che possono compromettere la integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi (automobilismo, motocross, trial, motoalpinismo, ecc.).

h) effettuare ripopolamenti faunistici e reintrodurre specie scomparse.

- Per tali attività valgono le analoghe disposizioni prescritte per la zona A.

i) esercitare il traffico motorizzato.

- Tale attività è consentita sulla rete stradale esistente, ivi comprese strade, stradelle e piste interpoderali, con esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e dei sentieri montani.

l) esercitare la pastorizia.

- Per tali attività valgono le disposizioni regolamentari della zona A.

m) effettuare interventi finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione di rischi vulcanici.

- Per tale attività valgono le disposizioni regolamentari della zona A.

3.2 Nella zona B è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ivi compresa la realizzazione di nuove strade rotabili, piste, piste da sci, impianti di risalita ed elettrodotti;

b) modificare il regime delle acque;

c) prelevare terra, sabbia o altri materiali;

d) raccogliere o manomettere rocce o minerali;

e) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura e portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.

Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessario attraversamento del territorio del Parco, le armi, di qualsiasi tipo devono essere portate scariche e chiuse in apposite custodie;

f) esercitare la caccia o l'uccellazione;

g) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi o uova;

h) asportare o danneggiare piante o parti di esse;

i) abbandonare rifiuti e predisporre posti di raccolta, al di fuori delle aree attrezzate o di sosta;

l) Introdurre veicoli a motore, sulle piste forestali, sui sentieri montani e sulle mulattiere;

m) praticare il campeggio;

n) accendere fuochi all'aperto;

o) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna ed alla flora della zona;

p) esercitare qualsiasi attività industriale, ivi compresa quella estrattiva;

q) realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti.

3.3. Deroghe

E' consentita deroga ai divieti previsti nel paragrafo 3.2., e precisamente:

- al divieto di cui al punto a) per le opere funzionali alle attività agricole o ammesse nelle aree agricole e per le opere funzionali alla ristrutturazione o, ove necessario, all'ammodernamento delle strade rotabili di accesso alle zone C altomontane e di quelle di collegamento ai punti base per l'escursionismo, con la possibilità di creazione di spazi di sosta per picnic ai margini delle strade suddette;
- al divieto di cui al punto b) per le opere necessarie al ripristino degli alvei dei torrenti ricoperti dalla lava, a fine di salvaguardia dei centri abitati da rischi alluvionali e vulcanici;
- al divieto di cui al punto d) per le attività di ricerca scientifica;
- al divieto di cui alla lettera g) per le attività di ricerca scientifica;
- al divieto di cui al punto h) per le attività agricole, silvo-colturali e forestali ed altresì per le attività di ricerca scientifica e di erboristeria, per queste due ultime, ai soggetti autorizzati dall'Ente Parco;
- al divieto di cui al punto l) relativamente alle piste forestali soltanto per i veicoli autorizzati dall'Ente Parco;
- al divieto di cui alle lettere c), d) e p) solo per le attività estrattive di basalto;
- al divieto di cui al punto n) per le attività agricole, silvo-colturali, forestali e pastorali.

4. Zona C

4.1.1. Nella zona C è consentito.

- a) effettuare, sui manufatti esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo di cui alle lettere a, b, e c dell'art. 20 della legge regionale 71/78;
- b) esercitare le attività agricole, effettuare mutamenti di colture, salvo il rispetto di vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, le attività forestali, silvo-colturali e la pastorizia;
- c) realizzare strutture edilizie (magazzini, depositi attrezzi, stradelle di accesso, cisterne, etc.) necessarie per la conduzione del fondo, utilizzando tipologie del patrimonio edilizio rurale etneo;
- d) esercitare le attività sportive, con esclusione di quelle che possono compromettere la integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi (automobilismo, motociclismo, moto-cross, trial, ecc.);
- e) praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree attrezzate;
- f) esercitare ogni altra attività non elencata tra quelle vietate.

E' altresì consentito:

- g) effettuare, sul costruito esistente, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'art. 20 della legge regionale 71/78;
- h) effettuare il restauro di edifici di particolare pregio architettonico ambientale da destinare a finalità di fruizione del Parco;
- i) realizzare nuove costruzioni ed effettuare trasformazioni edilizie e del terreno in quanto necessarie al raggiungimento delle finalità indicate nella legge regionale 98/81, art. 8, punto 3.

Gli interventi di cui ai punti g), h) ed i) sono subordinati alla esecutività del Piano territoriale di coordinamento, di cui all'art. 18 della legge regionale 98/81.

Gli interventi di cui alle lettere g), h) e i) possono essere effettuati, prescindendo dalla esecutività del Piano territoriale di coordinamento, soltanto nella ipotesi in cui tali interventi siano connessi alla necessità di ricostruzione derivanti da eventi vulcanici.

In tal caso gli interventi potranno essere effettuati, previo parere dei competenti organi del Parco e, nelle more, della loro costituzione, si potrà provvedere alle deroghe, con le modalità già previste dall'art. 30 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, con decreti dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

4.1.2. Nelle more dell'approvazione del piano, di cui sopra, e nei casi di motivata necessità di interventi (carenze di strutture ricettive, utilizzazione di finanziamenti concessi o promessi, inserimenti in circuiti nazionali o internazionali di turismo, ecc.), i comuni, nei cui territori ricadono le

zone C (pedemontane), possono presentare agli organi competenti del Parco, se costituiti, o all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, piani particolareggiati per l'intera area, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 8, punto 3, della legge regionale 98/81.

4.1.3. Sui piani particolareggiati e sui progetti esecutivi è rilasciato, ai fini del successivo ottenimento di concessione o autorizzazione, nullaosta dagli organi del Parco, se costituiti, o dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, entro 90 giorni dalla acquisizione agli atti degli organi già citati. Trascorso tale termine il nullaosta si intende rilasciato.

4.1.4. Alla procedura di cui al paragrafo 4.1.3. sono sottoposte le richieste di effettuazione degli interventi di cui ai punti g) ed h) del paragrafo 4.4.1.

4.1.5. Nelle more dell'adozione del Piano Territoriale di coordinamento, per gli interventi di potenziamento o, se necessario, di ammodernamento degli impianti e delle strutture esistenti nelle tre zone C altomontane (Nicolosi Nord - Piano Provenzana - Villaggio Mareneve), la presentazione di piani particolareggiati per l'intera area, da parte dei comuni competenti territorialmente è subordinata alle indicazioni e prescrizioni che il consiglio direttivo del Parco, se costituito, o il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale dovranno fissare, tenendo conto del rischio vulcanico, del dimensionamento in funzione delle esigenze sportive, e dell'impatto con gli ambienti naturali, nel cui ambito sono poste le zone C citate.

4.1.6. Nelle more dell'adozione del Piano territoriale di coordinamento, per gli interventi da effettuare nei punti base dell'escursionismo, in considerazione che l'individuazione, nella cartografia in scala 1:25.000 alligata alla presente proposta, è fatta con simbolo grafico e non in rapporto alla situazione reale dei singoli luoghi e che il limite del simbolo non costituisce perimetro dell'area oggetto di intervento, i comuni, competenti per territorio, devono preliminarmente procedere alla delimitazione, su cartografia in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:10.00, della zona da attrezzare, tenendo conto della situazione naturalistica ed orografica del terreno e delle eventuali preesistenze edilizie e devono, altresì, richiedere nullaosta per la delimitazione proposta con le procedure di cui al paragrafo 4.1.3.

La prescrizione relativa alla richiesta di nullaosta non si applica al punto base n. 15 (Rifugio Citelli), in considerazione che l'area è già individuata e coincide con quella di proprietà del C.A.I.

In detta area, in aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 4.3.8., parte seconda, possono essere realizzati impianti turistico-ricettivi, con assoluto rispetto per i popolamenti di betulle dell'Etna e con le procedure di cui al precedente paragrafo 4.1.3.

4.1.7. Di seguito all'ottenimento del nullaosta alla delimitazione proposta, i comuni potranno presentare i relativi progetti esecutivi delle opere nel rispetto dei seguenti parametri:

- 1) le strutture da realizzare devono determinare il minimo disturbo ambientale e dovranno essere ubicate nelle aree di cui si abbia comparativamente il minor rischio vulcanico;
- 2) le strutture devono essere proporzionate ad un flusso di visitatori compatibile con la finalità primaria della salvaguardia ambientale;
- 3) le strutture non devono superare l'altezza di una elevazione fuori terra;
- 4) le strutture devono essere aderenti alle tipologie del patrimonio edilizio etneo.

4.1.8. I progetti, di cui al paragrafo precedente, sono assoggettati alle procedure contenute nel paragrafo 4.13.

4.2. Nella zona C è vietato:

- a) realizzare nuove costruzioni ed operare trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, ad eccezione di quelle consentite nel paragrafo 4.1.1.;
- b) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura e portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.

Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessario attraversamento del territorio del Parco, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere portate scariche e chiuse in apposite custodie. E' fatta salva la disposizione relativa alla deroga al divieto di cui al punto c;

- c) esercitare la caccia o l'uccellazione;
- d) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi o uova;
- e) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora tipiche della zona;
- f) abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- g) accendere fuochi all'aperto;
- h) esercitare attività industriale, compreso quelle estrattive.

4.3. Deroghe

E' ammessa deroga:

- al divieto di cui al punto a) per la predisposizione dei piani di recupero ai sensi e nel rispetto delle norme della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
- al divieto di cui al punto g) per le operazioni connesse alle attività agricole, silvo-colturali, forestali e pastorali;
- al divieto di cui alla lett. c), soltanto nelle zone C pedemontane. relativamente al solo coniglio selvatico secondo il calendario venatorio regionale;
- al divieto di cui alla lettera h) solo per le attività estrattive di basalto.

5. Zona D

5.1 Nella zona D è consentito:

- a) realizzare nuove costruzioni ed operare trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio;
- b) predisporre piani di recupero ai sensi e nel rispetto delle norme della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
- c) esercitare attività agricole, zootecniche e silvo-colturali;
- d) esercitare attività commerciali;
- e) esercitare attività artigianali e industriali;
- f) circolare con qualsiasi mezzo di trasporto;
- g) effettuare attività sportive, ricreative, educative;
- h) esercitare la caccia, relativamente al solo coniglio selvatico, secondo il calendario venatorio regionale;
- i) esercitare ogni altra attività non elencata tra quelle vietate.

5.2. Le attività di cui al paragrafo precedente sono consentite purché compatibili con le finalità del Parco.

Eventuali divieti o limiti all'esercizio delle attività consentite potranno essere disposti dal regolamento del Parco, in rapporto alla tutela dell'ambiente, della quiete, del silenzio e dell'aspetto dei luoghi.

5.3. Nella zona D è vietato:

- a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- b) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e flora tipiche della zona;
- c) esercitare l'uccellazione e danneggiare, raccogliere o distruggere nidi o uova;
- d) accendere fuochi all'aperto, ad eccezione di quelli consentiti per le attività agricole, zootecniche e silvo-colturali.

5.4. Per gli interventi da effettuare nelle zone D, i comuni competenti possono presentare, ai fini della elaborazione del Piano territoriale di coordinamento, agli organi del Parco proposte di destinazione d'uso del loro territorio anche in variante di quelle previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

5.5. Nelle more dell'adozione del Piano territoriale di coordinamento, i comuni ove necessario, per gli interventi da realizzare nella zona D possono adottare piani attuativi, anche in variante agli strumenti urbanistici, dell'intera zona.

Detti piani sono approvati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi regionali 27 dicembre 1978, n. 71 e 6 maggio 1981, n. 98, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica e del Consiglio regionale della protezione del patrimonio naturale.

5.6. Sino alla esecutività degli strumenti previsti nei paragrafi 5.4. e 5.5. i comuni possono rilasciare concessioni e autorizzazioni relative ad opere ed attività, previste dal paragrafo 5.1., in conformità alle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti, previo nullaosta da concedersi dagli organi del Parco, se costituiti, o dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale della protezione del patrimonio naturale.

Il nullaosta si intende rilasciato positivamente, trascorsi sessanta giorni dalla acquisizione della relativa richiesta.

6. Rifugi - caserme - osservatori

6.1. Nei rifugi esistenti, collocati lungo i principali itinerari escursionistici o al loro punto termiale, anche se ricadenti in zona A e zona B, e più precisamente: Menza, Citelli, Monte Corvo (o Monte Baracca), Monte Nero, Conti, Torre del Filosofo è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro conservativo al fine di renderli funzionali per bivacchi, ricoveri o pernottamenti di fortuna per escursionisti.

6.2. Negli edifici forestali, o comunali (caserme o casermette), ricadenti nella zona B, è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro oltre che di ristrutturazione, se necessario, per destinarli a bivacchi o ricoveri.

6.3. Negli osservatori esistenti (Osservatorio astrofisico di Serra La Nave ed Osservatorio vulcanologico di Pizzi Dineri) è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo o modifiche che si rendano indispensabili per le finalità della ricerca scientifica (installazione di nuove apparecchiature, unità di sorveglianza remote con collegamenti fissi o mobili, ecc.).

6.4. Per il rifugio di Monte Scavo e la casermetta di Monte Spagnolo possono essere consentiti ampliamenti degli edifici esistenti in quanto costituenti strutture ottimali di sosta e pernottamento per le attività sci-escursionistiche.

7. Ambientazione delle nuove costruzioni

7.1. Le nuove costruzioni, da realizzare in zone B o in aree contigue ad esse, devono rispettare le proporzioni, la forma, la disposizione dei volumi, i rapporti vuoto-pieno dei prospetti, gli accostamenti cromatici tradizionali, in particolare per le coperture, con uso prevalente dei materiali e intonaci etnei e circumetnei (ad esempio: laterizi di "stazzune") di radicata tradizione.

L'altezza, comunque, non potrà superare quella delle antiche preesistenze, in genere di una elevazione fuori terra.

7.2. Le tecniche costruttive tradizionali devono essere integrate, ove necessario, con opportuni accorgimenti antisismici e di coibentazione, appositamente elaborati ai fini del mantenimento dei caratteri essenziali dell' "architettura etnea".

7.3. Le nuove costruzioni, da realizzare nel contesto di recenti eterogenee preesistenze, anche se utilizzano tecnologie e concezioni architettoniche avanzate, devono evidenziare il legame con la cultura architettonica tradizionale delle zone più vicine, ad antica antropizzazione.

7.4. Le nuove costruzioni, se isolate, devono presentare volumi in armonico rapporto con la morfologia naturale del sito.

7.5. Nella sistemazione esterna dei manufatti deve essere curato per tutte le componenti costruttive un adeguato inserimento ambientale.

8. Autorizzazioni

8.1. Qualsiasi realizzazione di opere ammesse nelle varie zone del Parco, è subordinata ad una specifica autorizzazione da rilasciarsi dall'Ente Parco, se costituito, o dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale della protezione del patrimonio naturale.

8.2. L'autorizzazione, prevista nel paragrafo precedente, deve essere richiesta altresì anche per quelle opere non soggette a concessione, autorizzazione e comunicazione, elencate all'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

9. Norma transitoria

9.1. Sino a quando la zonizzazione del Parco non sarà riportata su cartografia più adeguata, le zone attualmente utilizzate a fini agricoli che risultino ricadenti sul segno grafico delimitante il confine tra la zona A e la zona B o in stretta contiguità ad esso, in considerazione che la scala 1:25.000, sulla quale è visualizzata la zonizzazione, non consente la precisa individuazione di singole aree coltivate di piccole dimensioni, devono intendersi escluse dalla zona A ed incluse nella zona B.